



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

Allegato 4 - determinazione dirigenziale prot. corr. 17/26-11/2/2-4(15210)

Schema di convenzione

Premesso che il Comune di Trieste tramite il Centro Antiviolenza assieme alle Case Rifugio e di Transizione, offre ospitalità alle donne che incontrano l'ostacolo della violenza, nelle sue diverse forme, assicura il diritto, eventualmente con i propri figli, ad un sostegno temporaneo al fine di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato, come previsto dall'art. 23 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori), in co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore;

l'Ambito territoriale Carso Giuliano come da "Protocollo d'Intesa tra i Comuni di Trieste, Muggia, Duino Aurisina, San Dorligo della Valle, Monrupino e Sgonico, riguardante il contrasto ai fenomeni di violenza contro le donne, donne con minori", approvato con deliberazione giuntale n. 677 dd. 23.12.2004, ha delegato il Comune di Trieste per la gestione dei rapporti amministrativi con il soggetto gestore delle attività del Centro Antiviolenza;

il Comune di Trieste ha ritenuto di procedere all'individuazione di uno o più Enti del Terzo Settore (ETS), con cui attivare un Tavolo di co-progettazione finalizzato all'ela-

borazione congiunta di interventi e attività per l'assistenza alle donne vittime di violenza in oggetto e all'attivazione del rapporto di partenariato con i Servizi Sociali Comunali dell'Ambito territoriale Triestino e Carso Giuliano per la concreta realizzazione degli interventi e delle azioni co-progettate;

con determinazione dirigenziale n. ____ dd. ____ è stata attivata una procedura pubblica mediante avviso per individuare Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 4 del D. lgs 3 luglio 2017 n. 117, disponibili alla co-progettazione, di cui all'art 55 c. 3 dello stesso D. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, di attività e interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza contro le donne e donne con minori e per la gestione del Centro Antiviolenza, delle Case Rifugio e di Semiautonomia;

in data ____ è stato pubblicato l'Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla co-progettazione summenzionata, contenente, l'individuazione delle risorse messe a disposizione, le modalità di svolgimento della procedura, i requisiti e le modalità di partecipazione e nell'allegato 2 - *indicazioni progettuali*, la descrizione degli interventi su cui formulare le proposte progettuali;

entro il termine del ____ sono pervenute le manifestazioni di interesse di:

con determinazione dirigenziale n. ____ dd. ____, in esito all'esame e alla valutazione delle proposte progettuali pervenute da parte della commissione nominata con determinazione dirigenziale n. ____ dd. ____, sono stati ammessi alla coprogettazione _____

preso atto degli esiti del Tavolo di coprogettazione il Comune di Trieste e _____ accettano di stipulare la presente convenzione, quali partner progettuali per la realizzazione delle azioni indicate nel progetto esecutivo per la co-progettazione summenzionata nel rispetto di quanto definito;

visti:

- l'art. 118, quarto comma della Costituzione;
- il D. lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore);

- la L. 7 agosto 1990 n. 241;
- il Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2002, con cui sono state adottate le "Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55 – 57 del D. lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)";

richiamato inoltre l'art. 119 del d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. che prevede la possibilità di stipulare accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire una migliore qualità di servizi e/o interventi;

tutto ciò premesso, si dà atto di voler stipulare il seguente accordo convenzionale

TRA

il Comune di Trieste (C.F. 00210240321) rappresentato dal dott. Stefano Chicco, Direttore del Servizio Sociale Comunale, delegato dal Sindaco Roberto Di Piazza, domiciliato presso la sede del Comune in Trieste, Piazza Unità d'Italia, 4;

E

...

convenendo quanto segue:

ART. 1) - PREMESSE

Le premesse sopra richiamate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2) - CONTENUTO E OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha per contenuto l'accordo conclusivo della procedura di istruttoria pubblica di co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 c. 3 del D. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, tra il Comune di Trieste e _____ per la realizzazione, in co-progettazione degli interventi rivolti alla prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza contro le donne e donne con minori e per la gestione del Centro Antiviolenza, delle Case Rifugio e di Semiautonomia di cui al progetto esecutivo della coprogettazione.
2. L'accordo oggetto della presente convenzione, ai sensi dell'art 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, ha natura di accordo procedimentale sostitutivo di provvedimento, garantendo l'assunzione da parte del soggetto del Terzo Settore individuato in _____, di pubbliche responsabilità nell'esercizio della funzione sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione.
3. Funzione dell'accordo è la costituzione e la regolazione di un rapporto di sussidiarietà orizzontale, attraverso la concessione da parte del partner istituzionale di contributi di carattere economico, ai sensi dell'art 12 della Legge della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a fronte dell'impegno di _____ (da qui in avanti "partner progettuale"), quale Ente del Terzo Settore, di provvedere nell'ambito dell'istituto della co-progettazione, alla realizzazione operativa del progetto di cui al comma 1 del presente articolo, in un'ottica collaborativa per la convergenza di obiettivi.

ART. 3) - DURATA DELLA CONVENZIONE

L'accordo ha validità dal 1.1.2027 fino al 31.12.2029.

ART. 4) - RISORSE PUBBLICHE E PRIVATE DELLA COPROGETTAZIONE

Le risorse economiche stanziare dal Comune di Trieste, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, per le azioni di intervento oggetto della presente convenzione, sono pari alla somma complessiva massima di Euro 162.858,00 per il triennio 2027/2029 di cui Euro 150.000,00 quali risorse dell'Ambito Triestino ed Euro 12.858,00 dell'Ambito

Carso Giuliano;

L'Ambito triestino provvede alla gestione dei rapporti amministrativi con il soggetto gestore mediante:

- la riscossione da parte dell'Ambito Carso giuliano delle somme destinate a sostegno delle attività del Centro;
- l'erogazione al soggetto gestore delle somme concordate;
- il controllo della rendicontazione delle spese sostenute.

Il Comune di Trieste concederà in concessione, nelle modalità meglio espresse nell'allegato, dell'ente gestore del Centro Antiviolenza i seguenti beni immobili di proprietà comunale da dedicare alla gestione di attività e interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza contro le donne e donne con minori e per la gestione del Centro Antiviolenza:

- l'immobile di Via S.Silvestro n. 3 - 5, quale sede del Centro Antiviolenza;
- l'appartamento – omissis - per l'ospitalità di emergenza;
- l'appartamento – omissis - per l'ospitalità di semiautonomia;

Verrà inoltre affidato in comodato l'utilizzo dell'appartamento – omissis - per l'ospitalità di semiautonomia, di proprietà dell'A.T.E.R. e locato al Comune di Trieste per finalità socio-assistenziali in base all'art.12, comma 2, D.P.Reg 208/Pres. Del 26/10/2016 di esecuzione della L.R. 1/2016 /ex L.R. 15/2004).

L'Ambito Carso Giuliano si impegna, qualora ne emergesse la necessità, ad individuare locali idonei da utilizzare in giornate e orari predefiniti, per l'apertura degli sportelli di ascolto.

Il trasferimento delle risorse avverrà con le modalità già stabilite al punto 3) dell'Avviso pubblico di cui alle premesse e descritte all'art. 8 della presente convenzione, a titolo di copertura e rimborso dei costi di progetto effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati. Resta a carico del partner progettuale il rischio

che il contributo accordato si riveli insufficiente rispetto agli obiettivi indicati a progetto, che dovranno, in ogni caso, essere perseguiti, pena la decadenza dell'attribuzione del finanziamento e l'integrale restituzione della parte di contributo già erogata.

Le risorse proprie o autonomamente reperite dal partner progettuale (beni strumentali, logistici, risorse umane, professionali etc.) da mettere a disposizione per la realizzazione del progetto, con riferimento all'intera durata del presente accordo, sono descritte nel quadro economico della proposta progettuale pervenuta con la manifestazione di interesse. Le eventuali variazioni delle singole voci di costo, la rimodulazione del budget, o le eventuali economie di spesa, saranno comunicate dal partner progettuale al Comune di Trieste in concomitanza con la rendicontazione semestrale delle spese sostenute per l'attuazione di progetto.

ART. 5) - IMPEGNI DELLE PARTI

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti assumono gli impegni loro derivanti secondo quanto stabilito dal progetto esecutivo, per quanto di competenza.

2. In particolare il partner progettuale si impegna a:

- eseguire con regolarità e nel rispetto della tempistica progettuale le attività previste nel progetto;
- mettere a disposizione le risorse proprie o autonomamente reperite di cui al comma 3 dell'art. 4 della presente convenzione;
- mantenere costanti rapporti con il Servizio Sociale degli Ambiti per garantire la realizzazione del progetto;
- provvedere alla rendicontazione delle spese per la realizzazione delle attività previste e degli interventi di supporto presentando la relativa documentazione giustificativa;
- adempiere puntualmente e correttamente a tutti gli impegni e obblighi previsti dal progetto esecutivo e dalla presente convenzione.

3. Il Comune di Trieste si impegna a:

- erogare il contributo nella misura e nelle modalità descritte all'art. 8
- adempiere puntualmente e correttamente a tutti gli impegni e obblighi previsti dal progetto esecutivo e dalla presente convenzione.

ART. 6) - ASSICURAZIONI

Il partner progettuale è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose dall'autonoma realizzazione del progetto esecutivo e il Comune di Trieste è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro a riguardo.

ART. 7) - PERSONALE

Il partner progettuale si impegna al rispetto dei diritti dei lavoratori per quanto concerne il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo, in relazione alle prestazioni professionali richieste. Deve provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione e protezione dei lavoratori (D.lgs. 81/2008), libertà e dignità degli stessi. Si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti impegnati nel progetto, le vigenti norme in materia di tutela dei lavoratori, stabilite dalla normativa, ovvero condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro del comparto di riferimento vigenti durante tutto il periodo della validità del presente contratto. Tutto il personale dipendente e i volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Nei confronti degli operatori impiegati e dei volontari nessun obbligo di sorta sorge a carico del Comune di Trieste. In caso di inosservanza di quanto sopra, il Comune potrà recedere, a suo insindacabile giudizio, dal presente contratto.

ART. 8) - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'articolo 56, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 stabilisce che le Convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle Amministrazioni pubbliche agli ETS, delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'articolo 17, comma 3, del Codice vieta i rimborsi spese di tipo forfettario.

La somma prevista viene erogata al partner progettuale successivamente all'approvazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento per l'attività, mediante presentazione degli idonei documenti giustificativi dell'intera spesa e di una relazione illustrativa di tutti gli interventi svolti, nei limiti di quanto effettivamente rendicontato:

In caso di rendicontazione delle spese per una quota inferiore a quanto già erogato all'avvio il partner progettuale si impegna a restituire la quota non rendicontata.

Il rimborso delle spese sostenute avverrà nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

In ogni caso saranno considerati ammissibili solo i costi sostenuti per la realizzazione delle attività. Non saranno ammissibili spese legate all'ordinaria amministrazione, all'acquisto di beni strumentali durevoli e tutte quelle non specificatamente riconducibili alla proposta di progetto presentata.

b) La rendicontazione delle spese dovrà avvenire con cadenza semestrale e dovrà contenere la seguente documentazione:

- relazione sulle attività svolte;
- rendicontazione analitica delle spese effettivamente sostenute e chiaramente riferibili alle attività descritte all'allegato 2.

La presentazione della rendicontazione costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii. Quanto dichiarato comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

ART. 9) - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il partner progettuale, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti comunica gli estremi identificativi del conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione del rapporto di cui alla presente convenzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il partner progettuale si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, con la specifica indicazione che il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il partner progettuale o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, il partner progettuale si obbliga a trasmettere all'Ente apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'Ente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo

attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

ART. 10) – MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' E REVOCA

Il partner progettuale comunica con cadenza trimestrale ad entrambi gli Ambiti le attività svolte ai fini del monitoraggio.

L'andamento del progetto individuale di ogni singolo beneficiario sarà oggetto di momenti di condivisione con l'assistente sociale referente e competente, secondo gli accordi definiti dal progetto esecutivo. Il personale del Comune di Trieste potrà altresì effettuare sopralluoghi per verificare l'andamento dei progetti ed il rispetto degli impegni assunti in sede di progetto esecutivo.

Nel caso di riscontrate gravi irregolarità o mancata effettuazione delle attività, nel rispetto del contraddittorio, il Comune di Trieste potrà procedere alla revoca del contributo erogato.

ART. 11) - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il partner progettuale dichiara di avere preso visione del contenuto del Codice di Comportamento Aziendale del Comune di Trieste, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.01.2014, immediatamente eseguibile, scaricabile dal [sito istituzionale comunale](#);

nonché del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato dal D.P.R. n. 62/2013, i cui contenuti si obbliga a rispettare e a far rispettare al personale impiegato, a qualsiasi titolo, nelle attività oggetto della presente convenzione.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui alla presente convenzione.

ART. 12) - PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI

Il Comune di Trieste, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito "Titolare") affida al partner, per mezzo del suo legale rappresentante pro tempore, che sottoscrive il

presente atto, l'incarico di Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei servizi relativi al contratto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016 del 27 aprile 2016. Si rimanda agli allegati.

ART. 13) - RINVII NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa espresso riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria.

ART. 14) - DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente atto gli enti a mezzo del proprio responsabile dichiarano di avere il proprio domicilio fiscale a _____, con recapito in Via _____

Il partner progettuale è tenuto a comunicare ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente convenzione dovranno avvenire esclusivamente tramite gli indirizzi di posta elettronica certificata.

ART. 15) - ALLEGATI

Il progetto esecutivo viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 16) - CONTROVERSIE

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente atto, e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà deferita all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è quello di Trieste.

ART. 17) - SPESE E IMPOSTE.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione si intendono sempre completamente a carico del partner progettuale.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO CHICCO

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 01/07/2026 11:36:38